

ni, e Francesco Dolfino, *qui omnes faciunt & constituunt totum Capitulum Eccle: Castellanae*. Vedesì quì, che i Canonici erano per l'ordinario Nobili, e se quella non è una mera formula notariale, sei solamente erano allora i Canonici. Essi dunque asserendo, che la porzione di cotali decime *ex consuetudine* era a se dovuta, instarono appresso il Vescovo *jus dicta partis conferri, & largiri, & in melius reformari*.

621) Il Vescovo considerata la povertà dei Canonici Castellani, la fedeltà e fatiche del suo Capitolo, che *submissis humeris assistendo eidem Patri, divinis Officiis tam diurnis quam nocturnis insistent quotidie: dopo plures tractatus & collationes*, domandata eziandio l'opinione e consiglio dei Dottori, finalmente *de speciali munificentia donavit, concessit, dedit medietatem dictarum decimarum* ad essi e successori loro con quelle amplissime facultà che ivi si leggono. Io credo che quei trattati e collazioni versassero non solamente su qualche dubbio della consuetudine, ma come si potessero trasandare i dritti delle altre Parrocchie.

622) Io non so che i Piovani siansi opposti sul fatto a questo Privilegio; anzi può sembrare che no, giacchè queste Semidecime possono credersi quelle, le quali il Capitolo Castellano riceveva da S. Marco, S. Salvatore, e S. Benedetto, come abbiamo osservato di sopra. Comunque sia, non mancarono successivamente discordie anche in questa parte.

623) Nel 1438, Enrico Salamon piovano di S. Fosca mosse briga alla Chiesa Cattedrale per le
de-